

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3093

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati NICOTRA, VAIRO, FUMAGALLI CARULLI,
MASTRANTUONO e FRACCHIA**

(V. Stampato Camera n. 5559)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 4 dicembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1991*

**Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei
concorsi notarili**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei limiti dei posti resisi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti successivamente alla data in cui è stato indetto un concorso per esame per la nomina a notaio, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà, nel termine di tre anni dalla data di approvazione della graduatoria del suddetto concorso per esame, di nominare notai, sentito il Consiglio nazionale del notariato, i dichiarati idonei nel concorso medesimo, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo per le sedi vacanti, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per esame.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati i posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti che si intendono assegnare ai dichiarati idonei di cui al comma 1 ed è stabilito il termine entro il quale questi ultimi debbono presentare le relative domande, con la indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1° marzo 1984, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.